

21345.19

11/09/2015
21345.19
CIVILE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

c. I

Oggetto:
efficacia
sentenza del
Tribunale
ecclesiastico

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Eman. 21345

GIANCOLA MARIA CRISTINA	Presidente
MELONI MARINA	Consigliere rel.
DI MARZIO MAURO	Consigliere
TRICOMI LAURA	Consigliere
LAMORGESE ANTONIO PIETRO	Consigliere

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
su ricorso

Nr.29157/2015 proposto da:

elettivamente domiciliata in Roma
presso lo studio dell'Avv.to che la rappresenta e
difende con l'Avv. del foro di giusta
procura speciale in calce al ricorso;

ricorrente

Contro

26/14
2015

elettivamente domiciliato in Roma
presso lo studio dell'Avv.to , rappresentato e difeso
dall'Avv.to del foro di ... giusta procura
speciale in calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza nr.1661/2015 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA in data 8/10/2015;

udita la relazione del Consigliere Marina Meloni svolta IN PUBBLICA UDIENZA della prima sezione civile in data 4/7/2019

udito il P.G. in persona del dott. Mistri Corrado che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di BOLOGNA con sentenza in data 8/10/2015, accolse la domanda di di delibazione della sentenza emessa in data 26/6/2013 pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale dell'Emilia con sede in , con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio da lui contratto in

conseguentemente dichiarò efficace nell'ordinamento giuridico italiano la sentenza di nullità del matrimonio sopra indicata per esclusione della prole.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione . affidato ad un motivo.

resiste con controricorso e memoria.

Il P.G. ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.8 dell'Accordo e Protocollo Addizionale resi esecutivi con legge 121 del 1985 ed artt. 1,7 e 29 Costituzione ed art. 797 nr.7 cpc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc in quanto il giudice territoriale ha dichiarato l'efficacia in Italia della sentenza emessa in data 26/6/2013 pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale dell'Emilia con sede in , con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto in , tra , nonostante il contrasto con l'ordine pubblico interno per essere il matrimonio durato più di tre anni.

Espone la ricorrente che la stessa Corte territoriale aveva accertato che la convivenza tra i coniugi era durata più di tre anni e che pertanto tale circostanza era ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana della predetta sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico in quanto trattavasi di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali ed ordinarie di "ordine pubblico italiano".

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il Collegio ritiene infatti di conformarsi condividendone il contenuto ai richiamati precedenti nn. 16379 e 16380 del 2014 delle Sezioni Unite, recentemente ribaditi da questa sezione anche in Cass. Sez.1, 24729/2018.

La sentenza a Sezioni unite di questa Corte n. 16379 del 17/07/2014 in materia di delibazione di sentenze in materia matrimoniale emesse da Tribunali ecclesiastici ha stabilito il principio secondo il quale " ..la convivenza "come coniugi", quale elemento essenziale del "matrimonio-rapporto", ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del

matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, già affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, ostantiva alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del "matrimonio-atto". Nella medesima sentenza tuttavia risulta affermato che "La convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostantiva alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità".

Nella fattispecie l'eccezione di convivenza coniugale ostantiva alla delibazione della sentenza di nullità del matrimonio risulta sollevata tardivamente dalla ricorrente nel corso del giudizio davanti alla Corte di Appello nel quale la predetta si è costituita solo in prima udienza e pertanto non è stata accolta.

Il ricorso deve pertanto essere respinto nei termini di cui sopra con condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Ricorrono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o

mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione il 4/7/2019.

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Marina Meloni



Il Presidente

dott.ssa Maria Cristina Giancola

